



Ministero dell'istruzione

Disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio per l'anno 2021, di cui all'articolo 9 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63

IL MINISTRO

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante *“Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* che, all'art. 9 comma 1, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il *“Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio”*;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del decreto legislativo n. 63 del 2017, *“con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio”*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;
- VISTO lo stanziamento di euro 39.700.000,00, per l'esercizio finanziario 2021, sul capitolo 1527/1 *“Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio”*;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;



Ministero dell'istruzione

- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”;
- VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2015, n. 486, con il quale è stato individuato il valore ISEE per l'accesso alla borsa di studio per gli studenti universitari, confermato dal decreto ministeriale 4 maggio 2016, n. 294;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione*”;
- CONSIDERATI i dati disponibili nel sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in merito al tasso di dispersione scolastica nella scuola secondaria di secondo grado in ciascuna Regione;
- CONSIDERATA l'indagine ISTAT “EU-SILC” sulle condizioni di vita delle famiglie per l'anno 2019;
- ACQUISITA l'intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2021,

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i criteri per l'erogazione delle borse di studio per il 2021, a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate all'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l'accesso ai beni e servizi di natura culturale, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.



Ministero dell'istruzione

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) per “Ministero” si intende il Ministero dell’istruzione;
 - b) per “Fondo” si intende il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63, iscritto nello stato di previsione del Ministero al capitolo 1527, piano gestionale 1;
 - c) per “ISEE” si intende l’indicatore della situazione economica equivalente.

Articolo 3 (Importo della borsa di studio)

1. L’importo della borsa di studio è determinato dalle Regioni in misura non inferiore ad euro 200,00 e non superiore ad euro 500,00.

Articolo 4 (Modalità di ripartizione delle borse di studio)

1. La somma di euro 39,7 milioni, a valere sul Fondo, è ripartita tra le Regioni, per l’anno 2021, come da Tabella A allegata:
 - a) per quota parte, pari a euro 19,85 milioni, in proporzione al numero delle famiglie a rischio povertà, come risultanti dall’indagine EU-SILC (ISTAT);
 - b) per quota parte, pari a euro 19,85 milioni, in proporzione al numero di studenti in condizioni di abbandono scolastico nell’anno scolastico 2020/2021, come risultanti al sistema informativo del Ministero.
2. Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che abbiano un livello ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a 15.748,78 euro, possono presentare istanza di accesso alla borsa di studio, secondo modalità stabilite dalle Regioni.
3. Le Regioni individuano gli importi delle borse di studio ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del presente decreto e gli effettivi beneficiari e ne trasmettono i relativi elenchi al Ministero entro il termine ultimo del 30 marzo 2022.
4. Le borse di studio sono erogate dal Ministero sulla base degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalle Regioni, tempestivamente a seguito della ricezione di ciascun elenco anche ove pervenuto prima della scadenza del 30 marzo 2022, anche mediante il sistema dei bonifici domiciliati.



Ministero dell'istruzione

5. Lo studente avente diritto o, qualora minore, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, esige gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.
6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi



Ministero dell'istruzione

Tabella A

REGIONE	IMPORTO (€)
Abruzzo	805.545,5
Basilicata	402.685,6
Calabria	1.492.601,3
Campania	7.254.361,8
Emilia-Romagna	2.531.958,6
Friuli V.G.	568.466,2
Lazio	3.604.256,7
Liguria	912.384,5
Lombardia	4.202.705,1
Marche	1.007.437,5
Molise	206.137,2
Piemonte	2.437.269,8
Puglia	3.159.752,1
Sardegna	1.271.318,5
Sicilia	5.073.131,2
Toscana	2.138.190,6
Umbria	410.968,3
Veneto	2.220.829,4
Italia	39.700.000,0